



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 14/01/2004

Titolo del provvedimento:

Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19/01/2004)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 19/01/2004

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie;

Visto l'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stabilito, tra l'altro, che la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio sia corredata dall'attestazione del pagamento dell'oblazione;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per stabilire, tra l'altro, modalità di riscossione, di entrate anche di natura non tributaria;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, l'art. 17, che prevede l'effettuazione di versamenti unitari, con eventuale compensazione, delle entrate previste dal comma 2 dello stesso articolo;

Considerato che la predetta oblazione si configura come entrata di natura non tributaria;

Ritenuto che occorre, pertanto, stabilire le modalità di riscossione della predetta oblazione;

Decreta:

art. 1

Versamento delle somme dovute a titolo di oblazione per la definizione degli illeciti edilizi.

Testo: in vigore dal 19/01/2004

1. Il versamento delle somme dovute a titolo di oblazione prevista dall'art. 32, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è effettuato nei termini indicati nell'allegato 1 allo stesso decreto, con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

